



Consiglio Regionale della Campania

Consiglio Regionale della Campania

Prot. SETSG 2015.0000841/P

Del 07/08/2015 14 37 40

Da SETSG SERASS

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania

Via S. Lucia, n. 81

N A P O L I

Al Presidente della VII, I, II e IV Commissione  
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

UD Studi Legislativi e Servizio Documentazione

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge “Riordino del servizio idrico integrato”  
(Reg. Gen. n. 05)**

Ad iniziativa del Movimento 5 Stelle

Depositata il 16 luglio 2015, sospesa su richiesta del Capogruppo e riattivata il 7 agosto 2015

---

---

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 98 del Regolamento interno

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**VII Commissione Consiliare permanente per l'esame;**

**I, II e IV Commissione Consiliare permanente per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli,

**D'ORDINE  
DEL PRESIDENTE  
Il Dirigente UD Assemblea  
Avv. Giuseppe Storti**

*Giuseppe Storti*

**Da:** Ciarambino Valeria  
**Inviato:** lunedì 3 agosto 2015 14.56  
**A:** Fabbrocini Magda; Dg Legislativa  
**Oggetto:** sospensione assegnazione pdl M5S

Gentile direttore,  
in relazione alle due proposte di legge a firma dei consiglieri del gruppo M5S e relative, rispettivamente, alla **ripubblicizzazione della gestione del servizio idrico** ed alla riduzione del trattamento indennitario dei consiglieri, le chiedo di sospendere per qualche giorno l'assegnazione alle commissioni competenti poiché sono in corso approfondimenti che potrebbero comportare talune rimodulazioni dei testi.  
Sarà mia cura aggiornarla tempestivamente sulle decisioni assunte.  
Grazie per la collaborazione

**Valeria Ciarambino**  
*Presidente Gruppo Consiliare M5S Regione Campania*



[www.valeriaciarambino.it](http://www.valeriaciarambino.it)

Consiglio Regionale della Campania

**Prot. Gen. 2015.0008668/A**

Del - 04/08/2015 08 59 58

Da CR A SERASS

13/08/15  
Fabbrocini Magda

## Dg Legislativa

---

**Da:** Ciarambino Valeria  
**Inviato:** lunedì 3 agosto 2015 14.56  
**A:** Fabbrocini Magda; Dg Legislativa  
**Oggetto:** sospensione assegnazione pdl M5S

Gentile direttore,  
in relazione alle due proposte di legge a firma dei consiglieri del gruppo M5S e relative, rispettivamente, alla ripubblicizzazione della gestione del servizio idrico ed alla riduzione del trattamento indennitario dei consiglieri, le chiedo di sospendere per qualche giorno l'assegnazione alle commissioni competenti poiché sono in corso approfondimenti che potrebbero comportare talune rimodulazioni dei testi.  
Sarà mia cura aggiornarla tempestivamente sulle decisioni assunte.  
Grazie per la collaborazione

**Valeria Ciarambino**  
*Presidente Gruppo Consiliare M5S Regione Campania*



[www.valeriaciarambino.it](http://www.valeriaciarambino.it)

15/7/2015

Dott.ssa Di Falco

Signor Presidente,

nel corso della prima seduta del Consiglio regionale della Campania del 9 luglio u.s., il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle ha già chiesto a tutti i consiglieri di promuovere quale primo provvedimento della X legislatura la ripubblicizzazione del servizio idrico in Campania, da attuarsi in tempi brevissimi, nel rispetto dell'esito referendario del 2011.

Negli ultimi giorni sono emersi dei fatti gravissimi, ovvero il diffuso sistema corruttivo all'interno degli enti che gestiscono i servizi idrici della regione Campania, con elargizione di illeciti finanziamenti a esponenti politici locali, svelato dalla magistratura, nonché l'ordinanza di arresto del deputato Carlo Sarro, commissario straordinario dell'ATO 3 sarnese-vesuviano, l'ente pubblico che gestisce i servizi idrici nelle province di Napoli e Salerno, per aver pilotato le gare d'appalto della Gori relative alla manutenzione delle reti idriche e fognarie, favorendone l'assegnazione a ditte riconducibili ai clan dei casalesi.

Alla luce di tutto ciò, la nostra richiesta assume un carattere di straordinaria necessità e urgenza, a garanzia di tutti i cittadini campani e per il ripristino della legalità in un settore che ha impatto sulla vita di ognuno, oltre ad avere un'alta valenza simbolica: le mani della camorra sull'acqua significano le mani della camorra sulla vita di tutti i cittadini campani.

La gestione dell'acqua con finalità di profitto ha dunque aperto la strada a fenomeni corruttivi e persino all'infiltrazione della camorra, tanto più odiosi in quanto relativi alla gestione di un bene vitale e inalienabile ed in quanto ricadenti direttamente sui cittadini campani in termini di costi onerosissimi e di un servizio sempre più scadente, con nessun investimento per migliorare la qualità dell'acqua e del sistema idrico.

Questi anni di privatizzazione dell'acqua sono stati anni di calvario per i cittadini, che si sono visti recapitare bollette idriche aumentate anche del 40 per cento, che hanno dovuto farsi assurdamente carico dei debiti frutto della cattiva gestione della Gori attraverso il cosiddetto recupero delle partite pregresse, che quando non hanno potuto o voluto pagare i costi spropositati, si sono visti pignorare la propria abitazione o hanno dovuto subire il distacco del servizio idrico, vedendosi negato un diritto vitale.

Il diritto all'acqua, bene essenziale, si è a poco a poco trasformato per i campani in un lusso, in un onere insostenibile. Ora sappiamo che dietro quegli aumenti tariffari abnormi c'era un sistema criminale di clientele e tangenti e che politici e funzionari corrotti, insieme alla camorra, hanno lucrato sulla pelle e sulla vita dei campani, senza ritegno.

Non si può più attendere, i cittadini non possono più attendere: non intravediamo momento più opportuno di quello attuale per promuovere il ritorno alla gestione pubblica dell'acqua in Campania, è preciso dovere politico ed etico improcrastinabile di questo Consiglio. Si abbia il coraggio di passare da una legge a favore delle lobby (e della camorra) a una legge al servizio dei cittadini, e lo si faccia subito.

Tutto ciò premesso, nel depositare l'allegata proposta di legge, chiediamo al Presidente del Consiglio regionale di attivare immediatamente la procedura d'urgenza di cui all'articolo 97 del regolamento del Consiglio regionale convocando senza indugio alcuno una seduta che provveda alla deliberazione di cui al comma 2 del citato articolo 97.

Riteniamo, inoltre, che per troppo tempo questo consiglio sia stato ostaggio delle vicende giudiziarie del presidente della giunta regionale e che sia inammissibile che la presidenza del

Dott.ssa Rosa D'AMELIO

Presidente del Consiglio regionale campano

SEDE

ATTIVITA' LEG.VA

REG. GEN. N. 05

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2015.0007919/A

Del 15/07/2015 13 52 34

Da CR A PRESCR

150715  
Dott.ssa Rosa D'Amelio  
Presidente CR

Consiglio non abbia ancora proceduto all'avvio della procedura istitutiva delle commissioni consiliari permanenti di cui all'articolo 29 del regolamento del Consiglio regionale. È infatti di tutta evidenza come in assenza della determinazione della composizione delle predette commissioni sia impossibile avviare l'iter di esame di una proposta di legge regionale così come previsto dagli articoli 39 e 40 del regolamento del Consiglio regionale.

L'allegata proposta di legge è stata già depositata in Consiglio regionale nella scorsa legislatura dai Comitati per l'Acqua Pubblica e disciplina l'organizzazione e la gestione pubblica e la fase di transizione verso la ripubblicizzazione, in ambito regionale, delle risorse idriche e del servizio idrico integrato, assumendo il principio che la disponibilità e l'uso dell'acqua potabile, nonché dell'acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni umani, costituiscono diritti inviolabili ed inalienabili della persona.

Pertanto, essa si pone i seguenti obiettivi: tutela della risorsa e della sua qualità, ripubblicizzazione del servizio idrico integrato e gestione dello stesso mediante strumenti di democrazia partecipativa. In particolare essa contiene le seguenti previsioni:

- rispettare l'esito referendario del 2011, chiara manifestazione di volontà dei cittadini all'adozione di norme che favoriscano la gestione pubblica e la ripubblicizzazione del servizio idrico;
- restituire il potere nelle mani delle amministrazioni locali, ripristinando le funzioni fondamentali delle Assemblee degli Enti Locali così come previste nella L.R.C. 14/1997;
- mantenere i confini degli Ambiti Territoriali Ottimali entro quelli definiti dalla L.R.C. 14/1997;
- prevedere istituti di partecipazione democratica dei cittadini e dei comitati territoriali operanti da anni sul territorio;
- prevedere meccanismi di incentivazione della ripubblicizzazione della Gestione del Servizio Idrico, favorendo il modello di gestione della Azienda Speciale, anche consortile;
- prevedere la costituzione di un Osservatorio permanente a garanzia della legalità e di contrasto alla criminalità, al fine d'impedire l'infiltrazione delle mafie nella gestione del ciclo integrato delle acque e nei settori a esso connessi.

Signora Presidente, tutto ciò premesso, La esortiamo a procedere con la massima urgenza a:

1. la convocazione urgente di una seduta del Consiglio regionale che provveda alla delibera di cui all'articolo 97 del regolamento in relazione all'allegata proposta di legge. Chiediamo altresì che in tale deliberazione si stabilisca che la proposta di legge sia posta all'ordine del giorno di una seduta del consiglio convocato per il prossimo mercoledì 29 luglio;
2. espletare con la massima urgenza la procedura di cui all'articolo 29 del regolamento affinché il Consiglio regionale possa esercitare quanto prima il potere legislativo di cui è titolare e affinché la Commissione consiliare competente possa terminare l'esame dell'allegata proposta di legge in tempo utile per la richiesta seduta del Consiglio del prossimo mercoledì 29 luglio.

In attesa di un Suo cortese ed urgente riscontro, La salutiamo cordialmente.

ATTIVITA' LEG.VA  
REG. GEN. N. 05

Dott.ssa Rosa D'AMELIO  
Presidente del Consiglio regionale campano  
SEDE

*Vincenzo Capone*  
*Luigi Cillo*  
*Giuseppe Cillo*  
*Vincenzo Cillo*  
*Roberto Cillo*  
*Roberto Cillo*  
*Roberto Cillo*

# PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE DI RIORDINO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

## Il Consiglio regionale della Campania

### PREMESSO

Che la Legge 5 gennaio 1994, n. 36 (nota come la legge Galli) in attuazione dei principi in materia di salvaguardia delle risorse idriche, istituiva il Servizio Idrico Integrato (S.I.I.), con lo scopo di razionalizzare la conduzione dei servizi idrici di acquedotto, fognatura e depurazione, nonché la realizzazione di reti duali, già esercitati in forma diretta od in appalto dai singoli Comuni nel quadro delle funzioni loro attribuite dalle relative leggi di settore, riducendo il frazionamento delle gestioni mediante il perseguimento di gestioni unitarie a livello di Ambito, perimetrati sulla base del bacino idrografico;

Che con Legge Regionale n. 14 del 21 maggio 1997, recante "Direttive per l'attuazione del Servizio Idrico Integrato ai sensi della Legge n. 36 del 05.01.94", la Regione Campania, ha perimetrato sulla base del bacino idrografico gli Ambiti Territoriali Ottimali per il ciclo integrato delle acque e ha stabilito le modalità di costituzione delle Autorità di Ambito nella fattispecie di un consorzio obbligatorio di funzioni ai sensi dell' articolo 25, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Che il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme per la tutela dell'ambiente", mantenendo sostanzialmente invariata la struttura organizzativa di cui alla Legge 36/94, prevede agli artt. 147 e ss. una dettagliata disciplina sull'organizzazione del servizio idrico integrato (introducendo peraltro, con il Titolo III della Parte III (Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi), importanti innovazioni anche per l' applicazione del principio comunitario del "chi inquina paga".)

Che con l'art. 3 della Legge Regionale n. 1/2007 (legge finanziaria regionale per l'anno 2007), è stato istituito un quinto ambito denominato "Terra di lavoro", estrapolando dall'Ente d'Ambito Napoli-Volturno, il territorio della Provincia di Caserta;

Consiglio Regionale della Campania

1

Prot. Gen. 2015.0007919/A

Del 15/07/2015 14.04.13

Da CR A PRESCR

159715  
A. Amabile

*Man*

Che l'art. 2, comma 186-bis, della Legge 23 dicembre 2009 n. 191, introdotto dall'art. 1, comma 1-quinquies del D.L. n. 2 del 25 gennaio 2010 così come modificato dalla Legge di conversione n. 42 del 26 marzo 2010, ha stabilito che "decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n.152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge";

Che l'articolo 13, comma 2, del D.L. 216/2011 recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (MILLEPROROGHE)", convertito dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha previsto che "il termine di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012";

Letto il Testo Unico Ambientale (dlgs 152/2006);

Considerato che nel 2011 si è svolto un referendum con il quale il proponenti cittadini aderenti al Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua puntavano a favorire la gestione pubblica del servizio idrico integrato;

Considerato altresì che l'esito favorevole del referendum costituisce una chiara manifestazione di volontà dei cittadini italiani che nell'esercizio della democrazia diretta hanno vincolato il legislatore all'adozione di norme che favoriscano la gestione pubblica e la ripubblicizzazione, ove privatizzato,

del servizio idrico integrato;

Considerato, infine, che l'adozione di una norma che favorisca la gestione privata violerebbe lo spirito dell'esito referendario esponendo l'Ente alle censure della Corte Costituzionale, con il conseguente rallentamento delle attività con pregiudizio per i cittadini e per l'ambiente;

**PREMESSO altresì:**

Che l'art. 1, comma 1-quinquies della Legge 26 marzo 2010 n. 42 sopprime esclusivamente il soggetto giuridico "Autorità d'Ambito" ma non il sistema delle competenze allo stesso affidate;

Che a decorrere dal 1 gennaio 2013 sono definitivamente soppresse le Autorità d'Ambito, per cui le funzioni alle stesse assegnate non potranno più essere assolte in carenza di una disciplina regionale che le riassegni, con gravi ripercussioni per i servizi pubblici essenziali inerenti il ciclo integrato delle acque;

Che nelle more dell'emanazione di apposita legge per la riassegnazione delle competenze a nuovi soggetti da individuarsi in sostituzione delle Autorità d'Ambito, al fine di garantire la continuità delle funzioni originariamente assegnate alle Autorità di Ambito, perimetrare nel rispetto del bacino idrografico, le funzioni sono affidate a Commissari Straordinari incaricati di avviare le procedure di liquidazione e assicurare lo svolgimento delle attività necessarie a garantire l'ordinaria amministrazione;

Che ai sensi del comma 137 della Legge Regionale n 5 del 6 maggio 2013 (legge finanziaria per l'anno 2013) i commissari nominati per la liquidazione delle autorità di ambito, soppresse ai sensi dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 191/2009, esercitano sino al definitivo conferimento disposto dalla normativa regionale, per un periodo non superiore a sei mesi, le funzioni di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 152/ 2006;



## **CONSIDERATO:**

che il Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, nonché di reti duali, e deve essere gestito, in conformità con la vigente normativa comunitaria, nazionale di settore e nel rispetto dell'esito referendario del 2011, secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione e di leale cooperazione con i Comuni;

che la normativa regionale disciplina l'organizzazione e la gestione, in ambito regionale, delle risorse idriche e del Servizio Idrico Integrato, anche per i profili relativi alla tutela dell'ambiente, ai livelli delle prestazioni e al ruolo dei Comuni;

**RITENUTO** di dover approvare il disegno di legge regionale di riordino del Servizio Idrico Integrato, in attuazione della normativa nazionale di settore;

## **DELIBERA**

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati,

approvare l'allegata legge regionale di riordino del Servizio Idrico Integrato attuazione della normativa nazionale di settore e in conformità dello spirito dell'esito del referendum del 2011;

di inviare il presente provvedimento al Settore Stampa, Documentazione e Bollettino Ufficiale per la sua pubblicazione sul BURC.



ALLEGATO

# **SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

**Regione Campania**

**Legge regionale di riordino del SII**

**Norme in materia di servizio idrico integrato della Regione Campania**

**Indice**

---

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E DI ORGANIZZAZIONE**

---

---

### **Capo I - Principi e norme generali**

---

**Art. 1 - Oggetto e finalità**

**Art. 2 - Principi generali**

### **Capo II – Organizzazione del servizio idrico integrato**

**Art. 3 - Articolazione delle competenze**

**Art. 4 - Competenze della Regione**



- Art. 5 - Ambiti Territoriali Ottimali (ATO)**
- Art. 6 – SUB- ATO (sub-ambiti territoriali ottimali)**
- Art. 7 – Convenzione**
- Art. 8 – L'assemblea d'ambito**
- Art. 9 – Funzioni dell'assemblea d'ambito**
- Art. 10 – Il Presidente, il vicepresidente e l'ufficio di presidenza**
- Art. 11 - Compensi dell'assemblea d'Ambito.**
- Art. 12 – Funzioni dei Sub-ATO**
- Art. 13 – Assemblea dei Sub-ATO**
- Art. 14 – Funzioni dell'Assemblea dei Sub-ATO**
- Art. 15 – Compensi componenti l'assemblea dei Sub-ATO**
- Art. 16 – Il Presidente e il Vicepresidente dei Sub-ATO**

---

## **TITOLO II – GESTIONE DEL SERVIZIO**

- Art. 17 – Gestione del Servizio Idrico Integrato**
- Art. 18 – Piani d'Ambito**
- Art. 19 – Tariffa**
- Art. 20 – Reti e infrastrutture**
- Art. 21 – Controllo**
- Art. 22 - Flussi informativi**
- Art. 23 - Premialità**

*V. Scame*

**Art. 24 – Tutela degli utenti**

**Art. 25 – Partecipazione democratica**

### **TITOLO III – TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE, DELL'AMBIENTE, DELLA SALUTE E DELLA LEGALITA'**

**Art. 26 Tutela dell'ambiente**

**Art. 27 Risparmio idrico**

**Art. 28 Tutela della salute**

**Art. 29 Garanzie di legalità**

### **TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

---

**Art.30 Attivazione degli ATO**

**Art.31 Gestioni esistenti e chiusura della fase liquidatoria**

**Art. 32 Clausola valutativa**

**Art. 33 Abrogazioni**

**Art. 34 Disposizioni transitorie**

**Art. 35 Disposizione finale e norma di rinvio**

**Art. 36 Entrata in vigore**



## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DI ORGANIZZAZIONE**

### **Capo I – Principi e norme generali**

#### **Art. 1 Oggetto e finalità**

La presente legge disciplina l'organizzazione e la gestione pubblica e la fase di transizione verso la ripubblicizzazione, in ambito regionale, delle risorse idriche e del servizio idrico integrato, nel rispetto della normativa statale in materia di tutela dell'ambiente, dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali degli enti locali.

Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, nonché dal sistema delle reti duali, ed è gestito, in conformità con la vigente normativa comunitaria e nazionale di settore, nonché nel rispetto dello spirito dell'esito del referendum del 2011, di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione e di leale cooperazione con gli enti locali.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del servizio idrico integrato.

#### **Art. 2 Principi generali**

La Regione e i comuni della Campania, nell'ambito delle competenze attribuite dalla Costituzione, dalla legislazione statale e dalla presente legge, nonché in ossequio alla volontà popolare espressa col referendum del 2011, riconoscono che l'acqua è un bene essenziale per la vita umana e assicurano la disponibilità e l'uso generale dell'acqua potabile a tutti nella Regione provvedendo alla tutela e alla corretta utilizzazione delle risorse idriche, secondo principi di



solidarietà, di salvaguardia delle aspettative dei diritti delle generazioni future, di rinnovo e di risparmio delle risorse e di uso multiplo, con priorità per il soddisfacimento delle esigenze idropotabili della popolazione, nel rispetto della legislazione di settore, dell'esito del referendum del 2011, degli accordi internazionali e dalle disposizioni, che da essi derivino. La disponibilità e l'uso dell'acqua potabile, nonché dell'acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni umani, costituiscono diritti inviolabili ed inalienabili della persona.

La Regione Campania assicura l'approvvigionamento dell'acqua, ai fini della tutela del diritto di ciascun individuo; allo scopo, fissa un minimo giornaliero di 50 litri, che, in ossequio alle indicazioni dell'O.M.S. (Organizzazione Mondiale della Sanità) deve essere garantito a ognuno.

## **Capo II - Organizzazione del servizio idrico integrato**

### **Art. 3 Articolazione delle competenze**

La disciplina regionale del servizio idrico integrato, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale vigente in materia, è improntata al principio di separazione tra l'esercizio delle funzioni di programmazione e regolamentazione e quelle di gestione, nonché ai principi di differenziazione territoriale e di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio.

I servizi di adduzione e captazione di risorse idriche da fonti extraregionali o di captazione di risorse idriche regionali che alimentano i grandi sistemi di adduzione della Regione Campania possono essere dichiarati di rilevanza strategica regionale, individuati a norma dell'articolo 4, comma 3, e possono essere esercitati unitariamente a livello regionale a garanzia del perseguimento dei livelli di buona qualità delle prestazioni, della uniformità di erogazione della fornitura idrica, del rispetto degli obiettivi di risparmio idrico e, in

*Alfano*

via subordinata ai precedenti principi, con l'obiettivo di contenimento dei costi di gestione. Nell'ipotesi di dichiarazione di rilevanza strategica la Regione è Ente di Governo per l'intero territorio regionale ed esercita la funzione direttamente, con i propri uffici, o mediante affidamento dell'attività a enti pubblici locali favorendo le preesistenze pubbliche compatibili con le necessità dichiarate.

I servizi di captazione e adduzione privi di rilevanza strategica regionale nonché i servizi di distribuzione dell'acqua all'utenza, privata o pubblica, i servizi di fognatura e depurazione delle acque reflue, nonché le reti duali, sono di competenza dei comuni, che la esercitano in forma associata nel contesto degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) di cui all'articolo 5 e secondo le modalità disciplinate dalla presente legge.

Ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010) le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato spettano agli enti locali della Campania nel rispetto delle norme relative all'organizzazione territoriale del servizio di cui alla presente legge

#### **Art. 4 Competenze della Regione**

1. La Regione Campania, attraverso gli uffici della struttura amministrativa regionale competente in materia, in accordo con le competenze del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle altre Autorità del settore, svolge le seguenti funzioni:

a) provvede alla pianificazione ambientale, al coordinamento e al controllo dei piani e programmi degli investimenti, soprattutto al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di settore di cui la Regione è responsabile;

b) verifica la coerenza del piano d'ambito con la pianificazione

*Veronica*

regionale di settore e formula eventuali rilievi e osservazioni ai fini dell'approvazione definitiva ai sensi dell'articolo 13, comma 2;

c) formula indirizzi e linee guida per l'organizzazione e la gestione pubblica del servizio, per la ripubblicizzazione dello stesso e per la transizione verso la gestione pubblica;

d) adotta e approva con delibera di Giunta regionale il Piano regolatore generale degli acquedotti;

e) predispone una relazione annuale su ogni singolo servizio costituente il servizio idrico integrato;

f) vigila sulle attività delle strutture organizzative degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), nonché dei sub-ATO (sub-Ambiti Territoriali Ottimali) e, in caso di inadempimento per attività necessarie per legge, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida ad adempiere, provvede in via sostitutiva mediante la nomina di un commissario ad acta con oneri a carico dell'Assemblea d'ambito, dandone comunicazione al Consiglio delle autonomie locali o, se non ancora costituito, alla Conferenza Regione-Autonomie locali;

g) approva entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la convenzione tipo, con relativo disciplinare, tra l'assemblea d'ambito e i soggetti gestori pubblici del servizio;

h) esercita i poteri sostitutivi disciplinati dall'articolo 152, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

i) dichiara, con atto del Presidente della Giunta regionale, lo stato di crisi idropotabile su istanza motivata e documentata dei comuni interessati, sentito il parere della struttura amministrativa regionale competente in materia.

2. La Regione, inoltre, relativamente ai servizi di captazione e adduzione di rilevanza strategica regionale di cui al comma 3, provvede:

a) all'approvazione dei progetti, delle opere e degli interventi;



b) alla scelta del modello gestionale, tra l'attività diretta dei propri uffici o la gestione da parte di Enti Pubblici Locali anche in coordinamento tra loro, nelle forme previste dalla legislazione vigente;

c) all'adozione di direttive per lo svolgimento dei suddetti servizi, in conformità di quanto predisposto dalla normativa statale e, lì dove compatibili con le disposizioni regionali e con la gestione pubblica del servizio, dalle delibere dell'autorità nazionale di settore;

d) all'approvazione della proposta di tariffa del servizio idrico integrato, determinata come per legge e in considerazione anche della capacità dei cittadini di sostenerne gli oneri;

e) alla predisposizione di un piano operativo di emergenza per l'approvvigionamento idropotabile, contenente le misure e gli interventi da attuare in caso di dichiarazione dello stato di crisi idropotabile, sentita l'assemblea di cui all'articolo 8. Il piano e le sue modalità attuative sono parte integrante del piano organizzativo di cui al comma 3;

3. La Giunta regionale, su proposta della struttura amministrativa regionale competente per materia, approva l'elenco delle opere di adduzione e captazione di rilevanza strategica regionale di cui all'articolo 3, comma 2 e il relativo piano organizzativo ed economico-finanziario, identificandone il programma degli investimenti ed il modello gestionale pubblico, tra gestione diretta dei propri uffici e affidamento a Enti Pubblici Locali anche in coordinamento, nelle forme previste dalla legislazione vigente, sulla base anche della verifica giuridica e funzionale dei contratti in essere, con favore per le preesistenti gestioni pubbliche che è possibile rimodulare in funzione degli interessi dell'intera popolazione della regione. Il piano è revisionato dopo cinque anni. Il Piano può essere revisionato anche con scadenza anticipata se intervengono elementi imprevedibili o modifiche legislative che ne impongono l'aggiornamento.

4. La Regione individua inoltre, in coerenza con le previsioni del Piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del d.lgs 152/2006 e con il



Piano di gestione delle acque di cui alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e di concerto con le assemblee di ambito di cui all'articolo 8, gli interventi strategici di interesse regionale fra quelli previsti nel piano d'ambito e nel piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile di cui all'articolo 13, comma 5.

5. La Regione promuove la determinazione di criteri, orientati a un livellamento verso il basso, per la perequazione delle tariffe del servizio idrico integrato tra i diversi territori regionali.

6. La Regione con delibera di Consiglio stabilisce i criteri di efficienza, efficacia ed economicità a cui si conformano le Assemblee d'ambito nella regolazione dei rapporti con i gestori del servizio idrico integrato operanti sul territorio regionale, in considerazione delle necessità dei cittadini.

7. La Regione promuove iniziative per la riduzione dei consumi idropotabili, per il risparmio idrico, nonché per la costituzione e rinnovamento di riserve idriche, anche attraverso l'emanazione da parte della Giunta regionale, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di un apposito regolamento finalizzato all'adozione, nell'industria e in agricoltura, di comportamenti miranti al conseguimento di obiettivi di risparmio e di tutela della risorsa favorendo, ove compatibile, l'uso della parte di esse della risorsa non destinata al consumo alimentare umano e degli altri animali. La Regione promuove, altresì, campagne che puntino alla formazione dei cittadini all'uso più accorto delle risorse idriche destinate alle finalità alimentari, nonché all'organizzazione e all'utilizzo familiare delle reti duali per l'adduzione delle risorse idriche destinate alle altre finalità.

*M. Scaroni*

#### **Art. 5 Ambiti territoriali ottimali (ATO)**

In conformità a quanto disciplinato dagli articoli 147 del decreto legislativo n. 152/2006, nonché ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto

legge 13 agosto 2011, n.138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge 148/2011, il territorio della Regione Campania è articolato in ATO e in sub-ATO per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato. Gli ATO sono da delimitare di norma in aderenza al perimetro amministrativo delle provincie, cui è possibile derogare e modificare, per favorire il rispetto del bacino idrografico, delle necessità ambientali, col fine di garantire la gestione unitaria del servizio, nonché con lo scopo di agevolare le gestioni pubbliche del Servizio Idrico Integrato anche su proposta dei Comuni o associazioni di Comuni già costituite. La Regione può modificare gli ATO includendovi, su richiesta di Comuni singoli o associati interessati, Comuni di ATO limitrofi o di altre Regioni o consentire a comuni della Campania di essere inseriti in ambiti contigui di altre regioni. Nell'ipotesi di migrazioni di Comuni in ATO di Regioni diverse a quelle d'appartenenza, le richieste possono essere accolte, previa intesa con la regione contermina, nel rispetto dell'articolo 117, comma ottavo, della Costituzione. Le intese vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a trovare applicazione se non viene esplicitata una diversa manifestazione di volontà da parte della regione contermina.

Gli ATO per la gestione del servizio idrico integrato, come delimitati dalla legge regionale 25 maggio 1997, n. 14 (Direttive per l'attuazione del servizio idrico integrato ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36), sono soppressi, quando sostituiti dai nuovi ATO, che il Consiglio regionale perimetra sulla base della norma di riordino.

#### **Art. 6 SUB-ATO (Sub- Ambiti Territoriali Ottimali)**

Il territorio degli ATO è ripartito in sub-ATO. I Sub-ATO sono aggregazioni di Comuni interne agli ATO, costituiti ai sensi dell'art.30 del Dlgs 267/2000. I sub-Ato sono costituiti dai Comuni che vi rientrano nel perimetro definito dalla Regione contestualmente al perimetro degli ATO. La convenzione di aggregazione degli Ato

*V. Piana*

disciplina anche il funzionamento dei sub-ATO. I Comuni aderiscono al Sub-ATO con la sottoscrizione della convenzione.

I confini dei suddetti sub-ATO sono individuati dalla Regione in base alle infrastrutture esistenti, ai criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e ai principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, con lo scopo di creare le condizioni per la gestione pubblica, ambientalmente compatibile e unitaria del Servizio Idrico Integrato, tenendo conto delle gestioni pubbliche preesistenti, nonché di quelle tecnicamente realizzabili. I Comuni o le Associazioni dei Comuni possono proporre alla Regione una perimetrazione di sub-ATO più compatibile con le necessità ambientali e di unitarietà, con la gestione pubblica e gli interessi dei cittadini.

I sub-ATO di cui al comma 1 sono approvati contestualmente agli ATO sentita la Conferenza Regione- Autonomie locali.

## **Art. 7 Convenzione**

Gli ATO e i sub-ATO aggregano tutti i comuni della Regione Campania, sulla base di una convenzione stipulata ai sensi dall'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

La convenzione di aggregazione di cui al comma 1, disciplina l'appartenenza dei comuni all'ATO e ai sub-ATO, nonché le modalità di organizzazione e funzionamento delle assemblee d'ambito e sub-ambito, nonché la costituzione di uffici.

Lo schema di convenzione, l'oggetto e le modalità di sottoscrizione della stessa, nonché eventuali modifiche ed integrazioni sono determinati dal Consiglio regionale con apposito provvedimento emanato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, contestualmente alla perimetrazione degli ATO e dei Sub-ATO, su proposta della struttura amministrativa regionale competente, sentito il

*Vername*

Consiglio delle autonomie locali o, se non ancora costituito, la Conferenza Regione-Autonomie locali. La convenzione è sottoscritta previa presa d'atto della stessa da parte di ciascun ente e in conformità al proprio Statuto.

In caso di mancata sottoscrizione della convenzione di cui al comma 1, entro tre mesi dall'adozione del provvedimento del Consiglio regionale di cui al comma 3, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera f).

### **Art. 8 L'assemblea d'ambito**

1. I Comuni appartenenti agli ATO esercitano le funzioni attribuite dalla legge secondo modalità di organizzazione e funzionamento previste dall'articolo 7.

2. L'assemblea è l'organo rappresentativo di tutti i Comuni aggregati a seguito della sottoscrizione della convenzione di aggregazione di cui all'art.7, ed è composta dai Sindaci o loro delegati dei comuni ricompresi negli ATO i quali esprimono voti in proporzione al numero di abitanti secondo un criterio definito nello schema di convenzione. I Comuni che, ai sensi dell'articolo 14, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122., esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali, sono unitariamente rappresentati secondo le modalità previste dai rispettivi atti associativi.

3. L'Assemblea elegge un presidente e un vicepresidente, oltre ad un comitato di indirizzo e coordinamento formato da cinque componenti, che è organo esecutivo dell'assemblea e svolge le funzioni disciplinate dalla convenzione di cui all'articolo 7.

4. La convenzione di aggregazione di cui all'articolo 7 prevede l'adozione di un regolamento per il funzionamento dell'assemblea



d'ambito.

5. Alle sedute dell'assemblea possono essere invitati a partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, l'Assessore regionale delegato per la materia o un suo rappresentante.

6. Per la partecipazione all'assemblea non è prevista la corresponsione di alcuna indennità.

7. Le assemblee sono pubbliche, possono essere videoregistrate e pubblicate. Le convocazioni, gli atti da approvare, nonché i provvedimenti e gli atti approvati, sono pubblicati sul sito istituzionale, affinché i cittadini ne possano avere contezza, ai fini una partecipazione democratica e consapevole alla vita politica. I cittadini costituiti in Comitati o Associazioni possono proporre proprie considerazioni e analisi di esperti, da pubblicare, con una tempistica utile a garantirne la conoscenza funzionale alle necessità dell'ATO, sul sito web istituzionale in un'area dedicata alla partecipazione democratica.

---

## **Art. 9 Funzioni dell'assemblea d'ambito**

L'assemblea d'ambito svolge le funzioni rappresentative degli interessi dei comuni della Regione in materia di servizio idrico integrato in base a quanto disposto dall'articolo 3-bis del decreto legge n 138 /2011.

L'assemblea d'ambito, tenendo conto degli indirizzi forniti dai Sub-ATO, esercita le seguenti funzioni:

a) approva e aggiorna il piano d'ambito e il piano operativo di emergenza di cui all'articolo 13;

b) procede alla revisione tariffaria puntando a una perequazione con l'obiettivo di favorirne il livellamento verso il basso assicurando in ogni caso l'economicità della gestione e tenuto conto della tariffa deativa al ss.ii. per i vari settori d'impiego;

*Vilfone*

- c) formula proposte alla Regione per l'individuazione degli interventi necessari a garantire la sostenibilità del sistema non previsti nel piano d'ambito;
- d) determina la tariffa di base del servizio di cui all'articolo 154, comma 4, del d.lgs 152/2006 da sottoporre alle Autorità competenti;
- e) definisce gli standard qualitativi del servizio;
- f) provvede all'affidamento del servizio al gestore pubblico e ne dispone la revoca per comprovate e motivate ragioni;
- g) approva la convenzione che regola i rapporti con i soggetti gestori del servizio, nonché il relativo disciplinare;
- h) provvede alla gestione della convenzione per affidamento del servizio;
- i) approva la carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare;
- j) approva i criteri di ripartizione delle risorse da destinare agli interventi;
- k) approva una relazione annuale da inviare alla Giunta regionale.

La relazione illustra:

- 1) lo stato di attuazione del programma degli interventi;
  - 2) il raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano d'ambito;
  - 3) i livelli qualitativi e quantitativi del servizio offerto;
  - 4) la sintesi del conto economico, che illustra le caratteristiche delle tariffe applicate e da conto delle entrate del gettito tariffario.
- l) esercita, il potere sostitutivo di cui all'articolo 152, comma 2, del d.lgs 152/2006 in caso di gravi inadempienze del gestore, accertate nell'ambito del controllo di sistema di cui all'articolo 16, sostituendosi,

*V. Scram*

previa diffida, al gestore stesso e provvedendo a far eseguire a terzi le opere o gli interventi con spese a carico dell'inadempiente, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici, fino a che non si determinino le condizioni per il ripristino della gestione in via ordinaria;

n) approva i progetti definitivi delle nuove opere e dei nuovi interventi previsti dal piano d'ambito;

o) richiede alla Regione la dichiarazione dello stato di crisi idropotabile.

#### **Art. 10 Il Presidente, vicepresidente e ufficio di presidenza dell'ATO**

In seno all'assemblea d'ambito, nella seduta d'insediamento, è nominato un Presidente, unitamente ad un suo vice che ha funzioni vicarie in caso di impedimento o assenza del Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea d'ambito.

La convenzione di aggregazione di cui all'articolo 7 definisce le modalità di costituzione, l'ubicazione ed il funzionamento dell'ufficio di Presidenza di supporto all'attività istituzionale del Presidente, stabilendo anche la ripartizione dei costi tra i comuni dell'ambito.

#### **Art. 11 Compensi dei componenti l'assemblea dell'ATO**

I componenti dell'assemblea d'ambito non percepiscono alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni da loro svolte.



## **Art.12 Funzioni dei Sub-ATO**

I Sub-ATO favoriscono l'unitarietà della gestione del Servizio Idrico Integrato, monitorano il servizio e la qualità della risorsa.

## **Art.13 L'assemblea dei Sub-ATO**

L'assemblea dei Sub-ATO è l'organo rappresentativo degli interessi dei Comuni aggregati ed è composta dai Sindaci o dai loro delegati dei Comuni ricompresi nel perimetro del Sub-ATO i quali esprimono voti in proporzione al numero di abitanti secondo il criterio stabilito nello schema di convenzione. L'assemblea elegge un proprio presidente, che è anche l'organo, che svolge funzioni esecutive come disciplinato dalla convenzione.

Le modalità di funzionamento dell'assemblea sono disciplinate dal regolamento allegato alla convenzione. Le assemblee sono pubbliche; tutti gli atti del Sub-ATO sono pubblicati sul sito web istituzionale. Le sedute possono essere videoregistrate e pubblicate.

## **Art. 14 Funzioni dell'assemblea del Sub-ATO**

L'assemblea del Sub-ATO esercita le seguenti funzioni:

- a) fornisce gli indirizzi e esprime pareri preventivi non vincolanti sulle statuizioni dell'Assemblea di ATO da adottare ai sensi dell'art 9 comma 2.
- b) vigila a tutela della qualità delle risorse idriche e dell'intero ciclo integrato delle acque;
- c) istituisce un sistema di vigilanza ambientale volontaria a tutela delle risorse idriche a supporto della polizia provinciale e della polizia idraulica nel territorio di competenza; la vigilanza ambientale deve

*Stane*

essere programmata e pianificata; la vigilanza volontaria è affidata in convenzione, sulla base del regolamento e dello schema approvato dalla Giunta regionale entro 90 giorni dall'emanazione della presente legge, alle associazioni di protezione ambientale e alle associazioni di protezione civile;

d) approva la programmazione e la pianificazione delle attività di vigilanza dei volontari, della polizia provinciale e della polizia idraulica definendo la gerarchia delle priorità privilegiando in essa la salvaguardia delle sorgenti, delle falde e delle zone di alimentazione, con particolare riferimento agli acquiferi carbonatici e alle risorse minerali, al fine di preservarle dai rischi di contaminazione;

e) svolge le altre attività previste dalla convenzione.

### **Art. 15 Compensi dei componenti dell'assemblea dei sub-ATO**

I componenti dell'assemblea del sub-ambito non percepiscono alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni da loro svolte.

### **Art.16 Il Presidente e il Vicepresidente del Sub-ATO**

Il Presidente del Sub-ATO è l'organo esecutivo ed è nominato dall'Assemblea del Sub-ATO.

L'assemblea può nominare un Vicepresidente che svolga le funzioni in caso di assenza o impedimento del Presidente.

Le attività e i poteri del Presidente, nonché il funzionamento degli uffici della presidenza sono disciplinati nella convenzione di cui all'art.7.

Il presidente ha la responsabilità e coordina il sistema di vigilanza ambientale avvalendosi dei volontari e dei dipendenti di cui all'art. 20 lett. C e D.



## **TITOLO II - GESTIONE DEL SERVIZIO**

### **Art. 17 Gestore del servizio idrico integrato**

Alla scadenza delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché alla data di cessazione dei contratti di affidamento in essere, l'assemblea d'ambito affida la concessione del servizio idrico integrato al singolo Comune, alla sua azienda speciale o all'aggregazione territoriale dei Comuni costituita nelle forme di legge, adottando la soluzione più compatibile con la realizzazione del piano d'ambito e l'unitarietà della gestione.

Negli atti per l'affidamento del servizio, l'assemblea d'ambito indica le modalità di subentro del nuovo gestore pubblico ed in particolare tempi e modalità del rimborso al gestore uscente degli investimenti non ancora ammortizzati ridotti dell'80%, nonché disposizioni in merito a forme di passaggio del personale al gestore subentrante.

I rapporti tra l'assemblea d'ambito e il gestore pubblico del servizio sono regolati da apposita convenzione e relativo disciplinare approvati dall'assemblea sulla base dello schema-tipo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g).

### **Art. 18 Piano d'ambito per la gestione dei servizi**

I Piani d'Ambito per il servizio idrico integrato s'ispirano al rispetto del bacino idrografico e sono redatti, considerati gli indirizzi forniti dai Sub-ATO, dalle strutture organizzative dell'ATO di cui al comma 2 dell'articolo 7; la proposta di Piano viene sottoposta all'assemblea dell'ATO, che provvede all'approvazione con proprio atto deliberativo.

I piani d'ambito e i relativi aggiornamenti sono trasmessi alla Giunta regionale entro dieci giorni dalla delibera di approvazione. Entro sessanta giorni dal ricevimento, la Giunta regionale, con propria

deliberazione, formula eventuali rilievi e osservazioni in ordine alla coerenza e alla congruità degli stessi con il piano di tutela delle acque e con il piano regolatore generale degli acquedotti e li comunica all'Assemblea d'Ambito, e alle altre autorità di settore.

3. Il piano d'ambito è di norma aggiornato con cadenza quinquennale, oppure nei casi in cui ciò sia necessario per il rispetto di disposizioni di legge.

4. Il piano d'ambito per il servizio idrico integrato, in attuazione dell'articolo 149 del decreto legislativo n. 152 del 2006, è costituito dai seguenti atti:

- a) ricognizione delle infrastrutture;
- b) programma degli interventi;
- c) modello gestionale ed organizzativo;
- d) piano economico finanziario.

5. Il piano d'ambito contiene un piano operativo di emergenza per l'approvvigionamento idropotabile, con le misure e gli interventi da attuare in caso di dichiarazione dello stato di crisi idropotabile e le modalità operative per attuarlo. Il piano operativo di emergenza è approvato dalla Regione, anche al fine di verificarne la congruità con il piano operativo di emergenza relativo alle infrastrutture di approvvigionamento di rilevanza regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e).

## **Art. 19 Tariffa**

1. L'Assemblea d'ambito, in ragione delle competenze indicate all'articolo 9 provvede alla redazione del piano economico finanziario del piano d'ambito, a sensi dell'articolo 149, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 152/2006 e predispone la tariffa di base nell'osservanza delle norme di settore.

*Ylva*

2. L'atto di predisposizione della tariffa di cui al comma 1 è adottato dalle assemblee d'ambito degli ATO, su parere dei Sub-ATO, in conformità ai criteri e metodi previsti dalla normativa vigente, con l'obiettivo di riduzione degli oneri a carico dei cittadini e di salvaguardia delle fasce di popolazione più deboli.

### **Art. 20 Reti e infrastrutture**

Ai sensi dell'articolo 143, comma 1 n. 152 /2006 gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione, le reti duali e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna o misurazione, presenti sul territorio della regione Campania, fanno parte del rispettivo demanio regionale o comunale e sono inalienabili.

### **Art. 21 Controllo**

1. La Regione esercita il controllo di sistema del servizio idrico integrato provvedendo in particolare alla formulazione di indirizzi e linee guida e alla verifica di coerenza del piano d'ambito così come previsto ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), nonché all'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera f).

2. Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, i rappresentanti delle strutture regionali competenti possono accedere agli impianti e alle infrastrutture del servizio idrico integrato.

### **Art. 22 Flussi informativi**

1. A soli fini gestionali, amministrativi e statistici è istituita, presso la struttura amministrativa regionale competente per materia, una apposita banca dati sulla gestione delle risorse idriche che raccoglie tutte le informazioni di cui al comma 3, nonché i dati provenienti dalle singole gestioni e quelli prodotti da altre Autorità.

2. La banca dati di cui al comma 1 è aggiornata dagli organi dell' ATO di cui al comma 2 dell'articolo 7, mediante sistemi informativi che consentono la condivisione delle informazioni.

3. Le assemblee di ambito, con il coinvolgimento dei Sub-ATO e dei gestori del Servizio Idrico Integrato, trasmettono alla struttura amministrativa regionale competente per materia ogni singola gestione:

a) un documento sintetico in cui si evidenziano i dati quantitativi, dimensionali, tecnici, qualitativi e finanziari di esercizio;

b) le convenzioni stipulate con i gestori del servizio idrico integrato;

c) le tariffe applicate all'utenza;

d) le risultanze del censimento delle infrastrutture del servizio idrico integrato ed il relativo aggiornamento, anche ai fini dell'adempimento di obblighi nazionali o comunitari.

---

## **Art. 23 Premialità**

1. Nell'ambito della programmazione regionale dei fondi comunitari e nazionali la Regione valuta secondo un criterio di priorità quegli enti locali e gli enti gestori pubblici che abbiano proceduto nel rispetto delle determinazioni regionali e nazionali in essere, ad assolvere agli adempimenti prescritti per un'efficace gestione del servizio idrico integrato, con particolare riferimento alla qualità dell'acqua fornita per l'uso alimentare umano e degli altri animali.

## **Art. 24 Tutela degli utenti**

1. Gli utenti, singoli o associati, possono presentare per iscritto ai gestori reclami, istanze e segnalazioni, che il gestore dovrà esaminare entro 30 giorni. Nell'ipotesi non vi sia risposta o il disagio permanga gli interessati potranno chiedere l'intervento dell'ATO, che si dovrà

*Storace*

adoperare per la verifica della qualità del servizio nel termine di 30 giorni entro i quali dovrà dare risposte e risolvere il disagio.

## **Art. 25 Partecipazione democratica**

### **1) Assemblee dei Comitati e delle Associazioni.**

a) I comitati e le associazioni possono chiedere di essere ammessi a incontrarsi nelle stesse sedi nelle quali si svolgono le assemblee degli ATO e dei Sub-ATO, al fine di discutere delle questioni attinenti al ciclo integrato delle acque. Le associazioni di protezione ambientale e i comitati per l'acqua pubblica possono chiedere l'audizione dei presidenti di ATO, di Sub-ATO e dei Gestori del SII sulle questioni d'interesse attinenti al ciclo integrato delle acque.

b) I Sindaci dell'ATO o loro delegati, al fine del miglior adempimento del mandato conferitogli, possono presenziare agli incontri dei Comitati e delle associazioni, per reperire informazioni utili e cogliere gli orientamenti politico/gestionali delle comunità locali, conoscerne le necessità e le soluzioni ipotizzate.

c) Degli incontri viene dato avviso sul sito web istituzionale nell'area dedicata alla democrazia partecipativa.

2) Al fine di contribuire alla tutela del diritto di ogni persona, delle generazioni presenti e future, il pubblico e il pubblico interessato hanno diritto di accesso alle informazioni e di partecipazione ai processi decisionali secondo le disposizioni della convenzione di Aarhus.

3) Le "Informazioni ambientali", ai fini della presente legge, sono qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale riguardante: a) l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali e l'interazione fra questi elementi; b) fattori quali le sostanze e le attività o i provvedimenti, compresi i provvedimenti amministrativi, gli accordi ambientali, le politiche, le disposizioni legislative, i piani e i programmi che incidono



o possono incidere sugli elementi di cui alla lettera a), nonché le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche utilizzate nei processi decisionali in materia ambientale; c) la sicurezza e le condizioni di vita delle persone, nonché lo stato dei siti, nella misura in cui siano o possano essere influenzati dallo stato degli elementi ambientali o, attraverso tali elementi, dai fattori, dalle attività o da provvedimenti;

4) Il "pubblico", che ha accesso alle informazioni ambientali è costituito da una o più persone fisiche o giuridiche, nonché le associazioni, le organizzazioni o i gruppi costituiti da tali persone.

5) Il "pubblico interessato", che ha accesso alle informazioni e ai processi decisionali è il pubblico, che subisce o può subire gli effetti dei processi decisionali in materia ambientale o che ha un interesse da far valere al riguardo; ai fini della presente definizione si considerano titolari di tali interessi le organizzazioni non governative che promuovono la tutela dell'ambiente.

6) La Regione Campania prevede l'adeguato riconoscimento e sostegno delle associazioni, delle organizzazioni o dei gruppi che promuovono la tutela dell'ambiente e del diritto all'acqua pubblica.

7) L'accesso alle informazioni ambientali è garantito dalla legislazione nazionale in materia, nonché dalla disciplina, che segue:

a) Gli ATO, i Sub-ATO e i Gestori del SII mettono a disposizione del pubblico le informazioni ambientali loro richieste, ivi compreso il rilascio, ove richiesto, di copie dei documenti contenenti tali informazioni, senza che il pubblico debba far valere un interesse al riguardo. Le informazioni e i documenti devono essere rilasciati nella forma richiesta, salvo qualora l'ATO, i Sub-ATO e i Gestori del SII abbiano validi motivi per renderle accessibili in altra forma; in questo caso tali motivi devono essere specificati, come nell'ipotesi le informazioni siano già pubblicamente disponibili in altra forma.

b) Le informazioni ambientali devono essere messe a disposizione del pubblico non appena possibile e comunque entro un mese dalla



presentazione della richiesta, a meno che il loro volume e la loro complessità non giustifichi una proroga del termine, che in ogni caso non può essere superiore a due mesi dalla presentazione della richiesta. Il richiedente deve essere informato delle eventuali proroghe e dei motivi che le giustificano.

c) Una richiesta di informazioni ambientali può essere respinta: a) se l'autorità pubblica cui è rivolta non dispone di tali informazioni; b) se è manifestamente irragionevole o formulata in termini troppo generici; c) se riguarda documenti ancora in corso di elaborazione.

d) Una richiesta di informazioni ambientali può essere respinta nelle ulteriori ipotesi previste dalla legislazione nazionale.

e) L'ATO, il Sub-ATO o il Gestore del SII, destinatario della richiesta, provvede affinché le informazioni sottratte all'obbligo di divulgazione possano essere stralciate rendendo disponibili le rimanenti informazioni richieste.

f) Il rigetto della richiesta deve essere notificato per iscritto quando la richiesta stessa è stata formulata per iscritto o quando il richiedente ne faccia domanda. La notifica deve precisare i motivi del diniego e fornire informazioni sull'accesso alle procedure di ricorso all'Autorità competente. Il diniego deve essere comunicato quanto prima e comunque entro il termine di un mese, a meno che la complessità delle informazioni non giustifichi una proroga, che in ogni caso non può essere superiore a due mesi a decorrere dalla richiesta. Il richiedente viene informato delle eventuali proroghe e dei motivi che le giustificano.

8) La partecipazione ai processi decisionali su questioni generali e specifiche è garantita dagli ATO, dai Sub-ATO e dai Gestori del SII ed è attuata secondo le regole fissate nella legislazione nazionale e dalla disciplina che segue:

a) Il pubblico interessato è informato nella fase iniziale del processo decisionale in materia ambientale, nonché di pianificazione, di gestione e organizzazione del servizio idrico integrato, in modo adeguato, tempestivo

ed efficace, mediante pubblici avvisi o individualmente, sia che il processo decisionale riguardi la pianificazione generale, sia che riguardi questioni specifiche.

b) Le informazioni riguardano in particolare: l'attività proposta e la richiesta su cui sarà presa una decisione; la natura delle eventuali decisioni o il progetto di decisione; l'autorità pubblica responsabile dell'adozione della decisione; la procedura prevista, ivi compresi:

I) la data di inizio della procedura;

II) le possibilità di partecipazione offerte al pubblico;

III) la data e il luogo delle audizioni pubbliche previste;

IV) l'indicazione dell'autorità pubblica cui è possibile rivolgersi per ottenere le pertinenti informazioni e presso la quale tali informazioni sono state depositate per consentirne l'esame da parte del pubblico;

V) l'indicazione dell'autorità pubblica o di qualsiasi altro organo ufficiale cui possono essere rivolti osservazioni e quesiti nonché i termini per la loro presentazione;

---

VI) l'indicazione delle informazioni ambientali disponibili sull'attività proposta.

c) Per le varie fasi della procedura di partecipazione del pubblico sono fissati termini ragionevoli, in modo da prevedere un margine di tempo sufficiente per informare il pubblico e consentirgli di prepararsi e di partecipare effettivamente al processo decisionale in materia ambientale.

d) Gli ATO, i Sub-AtO e i Gestori del SII provvedono affinché la partecipazione del pubblico avvenga in una fase iniziale, quando tutte le alternative sono ancora praticabili e tale partecipazione può avere un'influenza effettiva.

e) Gli ATO, i Sub-ATO e i Gestori del SII consentono al pubblico interessato, su sua richiesta, di consultare gratuitamente, non appena siano disponibili, tutte le informazioni rilevanti ai fini del processo decisionale.



f) Le informazioni, quando relative a questioni specifiche, comprendono quanto meno: la descrizione del sito e delle caratteristiche tecniche e fisiche dell'attività proposta; la descrizione degli effetti significativi sull'ambiente dell'attività proposta; la descrizione delle misure previste per prevenire e/o ridurre tali effetti; una sintesi non tecnica di quanto precede; una descrizione sommaria delle principali alternative prese in considerazione dal richiedente; e i principali rapporti e pareri pervenuti all'autorità pubblica nella fase di informazione del pubblico interessato.

g) Le procedure di partecipazione devono consentire al pubblico di presentare per iscritto o, a seconda dei casi, in occasione di audizioni o indagini pubbliche, eventuali osservazioni, informazioni, analisi o pareri da esso ritenuti rilevanti ai fini dell'attività proposta.

h) Gli ATO, i Sub-ATO e i Gestori del SII, al momento dell'adozione della decisione, tengono adeguatamente conto dei risultati della partecipazione del pubblico.


i) Gli ATO, i Sub-ATO e i Gestori del SII provvedono affinché il pubblico sia prontamente informato della decisione adottata, secondo le opportune procedure. Ciascuna Ente rende accessibile al pubblico il testo della decisione, nonché i motivi e le considerazioni su cui essa si fonda.

l) Gli ATO, i Sub-ATO e i Gestori del SII provvedono affinché, nei casi in cui procedano al riesame o all'adeguamento delle decisioni pregresse si applichino le disposizioni in materia di partecipazione ai processi decisionali.

### **TITOLO III - TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE, DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE**

#### **Art. 26 Tutela dell'ambiente**

In materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione e di tutela delle acque dall'inquinamento si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui alla parte III del Testo Unico Ambientale 152/2006 e succ. mod. e int.



## **Art. 27 Risparmio idrico**

- 1) La progettazione delle nuove costruzioni pubbliche e private deve prevedere la realizzazione di reti duali di acqua potabile/non potabile, sistemi di raccolta e di distribuzione dell'acqua piovana e di raccolta differenziata degli scarichi con l'uso delle migliori tecnologie.
- 2) Le attività d'impresa per l'esercizio delle quali è previsto l'impiego di ingenti quantità di risorse idriche, hanno l'obbligo di dotarsi di reti duali, di un sistema di raccolta e distribuzione dell'acqua piovana e di riciclaggio di quella impiegata con l'uso delle migliori tecnologie.
- 3) Gli Ato approvano l'elenco delle attività d'impresa obbligate al rispetto delle condizioni di esercizio di cui al comma 2.
- 4) La Polizia Municipale vigila sul rispetto degli obblighi di cui al comma 2 avvalendosi degli uffici tecnici comunali.
- 5) I sistemi d'irrigazione devono essere realizzati con soluzioni ad alta efficienza con sostituzione, ove opportuno, delle reti di canali a pelo libero con reti di pressione.
- 6) Ai fini del risparmio idrico, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'art. 146 del dlgs 152/2006e succ. mod e int.

## **Art.28 Tutela della salute**

I cittadini sono autorizzati, senza oneri, al prelievo diretto di acque sorgive potabili.

E vietata la destinazione e l'uso commerciale dell'acqua prelevata dai cittadini alla fonte.

Il gestore della fonte favorisce il prelievo dell'acqua potabile da parte



dei cittadini mediante l'installazione e la manutenzione in loco di una rete di fontanine direttamente accessibili.

### **Art. 29 Garanzie di legalità**

Gli ATO e le Prefetture territorialmente competenti con protocollo d'intesa costituiscono l'Osservatorio permanente a garanzia della legalità e di contrasto alla criminalità, al fine d'impedire l'infiltrazione delle mafie nella gestione del ciclo integrato delle acque e nei settori a esso connessi.

L'Osservatorio è un tavolo di coordinamento dei soggetti coinvolti, che favorisce la circolazione delle informazioni utili al perseguimento delle finalità istituzionali dei partecipanti e la loro collaborazione.

Aderiscono all'Osservatorio, oltre alla Prefettura e l'Ato, le forze di Polizia e le associazioni per la legalità e i comitati per il riconoscimento del diritto all'acqua.

---

## **TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

---

### **Art. 30 Attivazione degli ATO**

In sede di prima applicazione della presente legge la Regione a seguito della sottoscrizione della convenzione di aggregazione di cui all'articolo 7, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, o a seguito dell'esercizio dei poteri sostitutivi, in caso di mancata sottoscrizione, convoca le assemblee di ambito.

### **Art. 31 Gestioni esistenti e chiusura della fase liquidatoria**

1. In sede di prima applicazione della presente legge, per garantire la gestione ordinaria, la continuità amministrativa e la regolare

*V. Scam*

erogazione del servizio idrico integrato, i commissari liquidatori, già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge, procedono alla ricognizione delle attività in essere e disciplinano la successione nei rapporti giuridici attivi e passivi dei soppressi ATO, ivi compresi quelli relativi al personale in servizio, da parte dei Comuni aggregati sulla base della convenzione prevista dall'articolo 7, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del D.lvo 267/2000.

2. Le concessioni, i contratti, i piani d'ambito e gli atti a essi relativi, per la gestione del servizio idrico integrato, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a produrre effetti in conformità alle disposizioni vigenti in materia, rispettivamente fino ai nuovi affidamenti a gestori pubblici e all'adozione dei nuovi piani d'ambito.

### **Art. 32 Clausola valutativa**

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alle commissioni assembleari competenti una relazione sull'attuazione e sugli effetti della presente legge.

2. Le competenti strutture di assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.

### **Art. 33 Abrogazioni**

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate, in particolare, la legge regionale del 21 maggio 1997, n. 14 (Direttive per l'attuazione del servizio idrico integrato ai sensi della legge 5 gennaio 1994 n. 36) e l'articolo 3 della legge regionale del 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio



annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2007).

#### **Art. 34 Disposizioni transitorie**

Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale di cui all'articolo 50 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno), da altri consorzi o enti pubblici, nel rispetto dell'unitarietà di gestione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferiti in concessione d'uso ai gestori del servizio idrico integrato degli ATO, secondo un piano adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita l'assemblea d'ambito di cui all'articolo 8 e gli enti interessati.

#### **Art. 35 Disposizione finale e norma di rinvio**

Per tutto quanto non disciplinato direttamente dalla presente norma si fa espresso rinvio al dlgs 152/2006 in quanto compatibile.

#### **Art. 36 Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

*Alsum*